



LEONARDO
CAPITAL SIM

Arbitro per le Controversie Finanziarie
Informativa alla clientela

La presente Informativa alla clientela è redatta ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, anche solo, il "Regolamento").

Leonardo Capital S.I.M. S.p.A. (di seguito anche "Leonardo Capital SIM", o la "SIM", o la "Società") ha aderito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche "Arbitro" o ACF") in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 2, comma 5-bis del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

L'attività dell'ACF ha preso avvio in data 9 gennaio 2017.

1. Cos'è l'ACF e di cosa si occupa

L'ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio Ufficio.

Le decisioni vengono prese da una Collegio, composto da 4 membri più il Presidente, tutti in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità e comportarsi con imparzialità. Il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob. Gli altri due membri, seppur nominati dalla Consob, sono designati uno dalle associazioni dei consumatori e l'altro dalle associazioni degli intermediari.

2. In quali casi si può ricorrere all'ACF

Possono essere sottoposte all'ACF solo le controversie tra un investitore "retail" e un "intermediario", come individuati dal Regolamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. g) e h).

Per investitori "retail" si intendono i risparmiatori - anche imprese, società o altri enti - che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori "professionali" (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni).

Per "intermediari" si intendono i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari; sono principalmente banche, società di intermediazione mobiliare (SIM) e soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento (SGR, Sicav e Sicaf).

Gli intermediari rispondono anche dell'attività svolta per loro conto da consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

L'Arbitro può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Per "servizi di investimento" si intendono quelle attività che offrono gli intermediari al fine di investire i risparmi del cliente in strumenti finanziari (più comunemente "titoli"). Essi si distinguono in: negoziazione per conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e/o collocamento, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti.

Non rientrano nell'ambito di competenza dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro superiori a 500.000 euro riguardanti operazioni o comportamenti posti in essere oltre i dieci anni prima della data di proposizione del ricorso.

L'investitore può proporre ricorso quando sui fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie e sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.

Va segnalato che il ricorso all'ACF deve essere presentato entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

3. Modalità di presentazione del ricorso

Le modalità di predisposizione e invio del ricorso da parte dell'investitore sono indicate sul sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Il ricorso deve contenere:

- il nome dell'intermediario;
- la descrizione di cosa gli si rimprovera e l'esposizione dei relativi fatti;
- l'indicazione della somma richiesta.

È utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi.

Si può presentare il ricorso direttamente oppure per il tramite di un procuratore o di un'associazione dei consumatori. Non si è dunque obbligati ad affidarsi ad un terzo. L'importante è predisporre un buon ricorso: le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti dell'intermediario.

La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it). Occorre registrarsi sul sito e, ottenute le credenziali, accedere all'area riservata e proporre il ricorso. Il programma condurrà passo dopo passo nell'inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze. Consentirà poi di caricare documenti, alcuni dei quali necessari (documento d'identità del ricorrente, reclamo presentato all'intermediario e relativa attestazione di presentazione).

4. Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso

Ricevuto il ricorso, l'ACF entro 10 giorni valuta se è completo e regolare e, nel caso in cui lo sia, lo invia tempestivamente all'intermediario.

Tutte le comunicazioni e gli atti del procedimento vengono inviati telematicamente; per ogni ricorso è creato un fascicolo informatico che contiene gli atti del procedimento, in ogni momento visionabile dalle parti attraverso l'area riservata del sito dell'ACF. L'inserimento di ogni nuovo atto viene comunicato alle parti stesse tramite una mail.

L'intermediario ha 30 giorni (45 nel caso si faccia assistere da un'associazione di categoria) per presentare le proprie osservazioni ("deduzioni") con le quali cercherà di difendersi dalle tesi del ricorrente e provare di aver agito nel rispetto delle regole. Dovrà anche trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.

Il ricorrente potrà replicare caricando a sua volta nel sistema ulteriori considerazioni e documentazione nei successivi 15 giorni, dopo i quali l'intermediario potrà a sua volta, entro il termine di 15 giorni, sempre con le stesse modalità, controreplicare.

A questo punto, il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell'ACF per la decisione.

L'ACF, entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo, adotta la decisione. Questo termine, se la questione è particolarmente complessa o nuova ovvero se entrambe le parti lo chiedono, può essere prorogato per non più di 90 giorni. Considerato che i vari passaggi per la formazione del fascicolo dovrebbero al massimo prendere 90 giorni, la decisione è assunta, di norma, a meno che non intervenga la proroga di cui sopra, entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso da parte dell'investitore.

Per ogni necessità o chiarimento in merito a quanto in oggetto si prega di prendere contatto con l'Ufficio Affari Societari della SIM ai seguenti recapiti:

e-mail affarisocietari@leonardoapitalsim.com - tel. 02.36754600.



LEONARDO
CAPITAL SIM